

AVVOCATO
MARCO PALERMITI
STUDIO LEGALE

Gentili Tutti,

di seguito una breve considerazione sui presupposti necessari per chiedere e ottenere la c.d. "adeguata personalizzazione" della liquidazione del danno biologico.

**DANNO NON PATRIMONIALE:
LIQUIDAZIONE DELLE CONSEGUENZE STRAORDINARIE**

Vanamente si cercherebbero sulla faccia della terra due individui che conducano vite assolutamente identiche. Le attività, i lavori, gli interessi, le passioni, gli *hobbies*, variano da persona a persona. E' quindi evidente che una lesione con esiti permanenti produrrà effetti diversi da individuo ad individuo, a secondo del genere di vita da questi condotto prima del sinistro.

Così, ad esempio, una frattura del metatarso mal consolidata può comportare in chiunque una riduzione dell'articolazione tibioastraglica, ma quest'ultima a sua volta produrrà privazioni diverse a seconda dell'individuo colpito: a chi prima del sinistro svolgeva una vita sedentaria, non causerà grave disagio; a chi prima del sinistro praticava uno sport, invece, impedirà di proseguire tale attività.

Il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di "invalidità permanente".

Il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali: talora imposte dalla legge e vincolanti (come nel caso dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da sinistri stradali o da colpa medica con esiti micropermanenti), talora lasciate alla libera scelta del giudicante.

via Luigi Cibrario n. 36 - 10144 TORINO
tel. +39 011 45 46 984 - fax +39 011 043 2876

avv.marcopalermi@slpalermi.com - p.iva 09950560012
avv.marcopalermi@pec.slpalermi.com

La redazione d'una tabella delle invalidità (*bareme*) è un'opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo.

Quindi quando una tabella medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità – poniamo del 50% -, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere.

Quindi una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:

- 1) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- 2) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale.

La liquidazione *sub 1)* presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità.

La liquidazione *sub 2)* esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.

Pertanto la perdita possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa:

o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;

AVVOCATO
MARCO PALERMITI

oppure è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione").

Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.

Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.

Si badi che non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione.

In altri termini e per concludere: ad esempio la cecità assoluta bilaterale (80% di invalidità permanente) comporta necessariamente la perdita possibilità di vedere film o partite di calcio. Chi patisse questa infermità pertanto non potrebbe pretendere una personalizzazione del risarcimento per tenere conto della perdita possibilità di vedere film o i mondiali di calcio, perché questa conseguenza è infettibile, e dunque necessariamente ricompresa nella misura dell'invalidità permanente.

Torino, 6 luglio 2019

Marco PALERMITI.
